

Arezzo lì 26 maggio 2016

Alle Imprese aderenti
Ai Consulenti

Loro Sedi

Oggetto: contributo minimo APE

Prot. n. 420/2016/RR

Come molti di Voi già sapranno le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto, in data 6 aprile 2016, un accordo che, tra le altre cose, definisce e norma il contributo minimo mensile A.P.E. (anzianità professionale edile) pari a 35,00 euro. Tale contributo non è aggiuntivo ma è la definizione in termini forfettari, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali. Infatti, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore sia di importo pari o superiore ai 35,00 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, avverrà l'applicazione del contributo minimo.

La norma non si applicherà comunque nei seguenti casi:

- **Inizio del rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;**
- **Cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;**
- **Assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per CIG, malattia ed infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue.**

Tale normativa entra in vigore con la denuncia relativa al mese di maggio 2016. Il sistema MUT terrà conto di tale nuova normativa.

Restiamo, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialmente.

Il Direttore
Remo Rossi

